



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

N° 19 DEL 30-10-2018

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Con introduzione del sistema di Raccolta Differenziata "Porta a Porta"

L'anno **duemiladiciotto** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **18:30** e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti Assenti
Pelagotti Barbara	P
BOSI Marcello	P
PANICONI Michele	P
ONOFRI Franco	P
DAMIANI Andrea	P
ALFREDINI Massimiliano	A
VISCONTI Sara	P
MARCHETTI Alessandro	P
LELLI Claudio	A
MICHELI Anselmo	P
BARBATO Valerio	A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**

Il Sindaco, **Barbara Pelagotti** assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a procedere alla verifica del numero legale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, poiché il Comune di Rivodutri dall' 08 maggio 2017 svolge il servizio di raccolta differenziata "porta a porta", si rende necessario, ai sensi D.Lgs. 152/2006 e ssmmii, intervenire e regolare la gestione dello stesso servizio;

Dato atto che il Comune, ai sensi del dell'art. 198 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. è tenuto ad adottare un Regolamento per disciplinare:

- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi,
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare,
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

Visti i seguenti atti:

- la Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, Art.1: relativo ai criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- il Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e s.m.i. : Capo III Tassa per i rifiuti solidi urbani;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
- il D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. : Disciplina dei centri di raccolta;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato con D.G.R. 296/2008;
- il Piano Provinciale approvato con atto deliberativo del Consiglio n.19 del 01.04.2008;

Visto lo schema di regolamento (Allegato "A")

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il T.U.E.L.

PRESENTI e votanti n. 8

CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

APPROVARE l'allegato REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" che si compone di n. 72 articoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente;
Stante l'urgenza
Visto il decreto D.Lgs. n.267/2000;
Presenti e votanti n. 8
Con voti favorevoli UNANIMI

DELIBERA

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del D.lgs.vo n. 267/00.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Con introduzione del sistema di Raccolta Differenziata "Porta a Porta"

TITOLO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte IV.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.
3. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla normativa citata adottando ogni adeguata azione e avvalendosi,

ove opportuno, di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, con soggetti pubblici o privati.

Articolo 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti. Potestà regolamentare

1. Il Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto e al presente Regolamento.

2. Il Comune provvede alla nomina di un Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dalle vigenti Leggi in materia.

3. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito Regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e economicità, stabilisce quanto dettato dalla disposizione normativa citata.

Articolo 3 – Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- **utenza/e, utente/i:** soggetti che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti organizzati dal Comune;

- **utenza/e domestica/che:** famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;

- **utenza/e non domestica/che:** utenze diverse dalle famiglie, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;

- **utenza/e singola/e:** famiglia o utenza non domestica, cui è associata un'unità immobiliare alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;

- **utenza/e domestica/che condominiale/i:** famiglie situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze domestiche che vi hanno sede;

- **utenza/e non domestica/che condominiale/i:** utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze non domestiche che vi hanno sede;

- **raccolta domiciliare:** raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori ad uso esclusivo della stessa (raccolta "porta a porta");

- **responsabile del servizio:** organo del Comune di Rivodutri responsabile dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbana;

- **gestore del servizio:** soggetto al quale è affidato lo svolgimento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbana, o parte di essi.

Articolo 4 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani:**

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani ai dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D. legs 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;

d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed d).

3. Sono **rifiuti speciali:**

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 codice civile;

- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- i rifiuti da lavorazioni industriali;

- i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- i rifiuti da attività commerciali;

- i rifiuti da attività di servizio;

- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

5. L'**assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani** viene disposta in base ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

a. criteri contenuti nella tabella 1.1. di cui all'art. 1, della Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (recante disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1982);

b. principi di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza della gestione dei rifiuti urbani a livello anche sovracomunale;

c. pieno sfruttamento delle capacità tecnico-operativo degli impianti e dei beni strumentali appartenenti al comune e/o al gestore.

Articolo 5 – Divieto di abbandono

1. L'**abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo** sono vietati.

2. È altresì vietata l'**immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.**

3. Chiunque esegue operazioni di carico, scarico e trasporto di cose è tenuto a rimuovere dalla superficie pubblica o soggetta a uso pubblico i materiali di qualsiasi genere eventualmente caduti o appoggiati sulle predette superfici. In difetto, la pulizia è eseguita dal gestore del servizio con il diritto alla rivalsa sul responsabile dell'abbandono per le spese sostenute, salvo l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle legge.

TITOLO II MODALITÀ DEL CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 6 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'articolo 1.

2. Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, il Comune, di concerto con l'Amministrazione Provinciale, stabilisce:

- la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- le modalità del conferimento;
- le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori.

3. La raccolta differenziata viene organizzata per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi-materiale) tramite il sistema domiciliare, con assegnazione di contenitori (sacchi, mastelli, bidoni, compostiere) a uso di utenze singole o condominiali.

4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utenza.

Articolo 7 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante:

- l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti;

- il prelievo diretto nelle ipotesi specificatamente descritte nel presente Regolamento.

2. Con riguardo alla raccolta domiciliare il Comune, di concerto con l'Amministrazione Provinciale, determina:

- quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;

- il tipo e la quantità di contenitori utilizzabili, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utenza;

- la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;

- le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori.

Articolo 8 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta

1. I contenitori per la raccolta domiciliare depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

- favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;

- evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;

- evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;

- contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;

- favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e di svuotamento meccanizzate.

2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione e svuotamento degli stessi;

- i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;

- i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato; le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati;

- alcuni materiali possono essere raccolti mediante sacchi in plastica, secondo le specifiche stabilite dal Comune.

3. Sui contenitori sono indicati il tipo di rifiuto che vi si può introdurre.

4. Ogni contenitore è dotato di un sistema di identificazione mediante etichette con codice a barre al fine di riconoscerlo come appartenente ad una specifica utenza o condominio. Bidoni e mastelli saranno identificati mediante etichette plastificate permanenti. I sacchi in plastica saranno identificati mediante etichette da apporre di volta in volta a cura dell'utente.

5. Il sistema di identificazione di cui al comma precedente permetterà l'assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale di eventuali premi (sconto su bollette TARSU) alle utenze che svolgeranno la raccolta differenziata in modo corretto e in alta percentuale, o l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 65, comma 1, del presente Regolamento, in caso di comportamenti contrari alle disposizioni nello stesso contenute.

Articolo 9 – Posizionamento dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. I contenitori devono essere tenuti entro le proprietà private o condominiali e posizionati, solo nei giorni di raccolta in aree esterne ai fabbricati sulla pubblica via o in prossimità della stessa.

2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio sulla pubblica via e nelle aree condominiali.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali condominiali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità.

4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo